

\*\*\*\*\*

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale della Salute**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2352 del 19 NOV. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

**Sig. Marcello Gugliotta**  
*[Signature]*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

DIREZIONE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 NOV. 2015

IL SEGRETARIO

**Sig. Marcello Gugliotta**  
*[Signature]*

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Carfi

*[Signature]*

Il Direttore della Struttura

Dott. Giovanni Tolomeo

*[Signature]*

Il 19 NOV. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 16/02/2015 con la quale il dipendente matr. 39015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 274/1991 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento di eventuale inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Vista la nota prot. n. 3522 del 23/02/2015 con la quale questa Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'estratto del verbale della citata Commissione Medica di Verifica pervenuto in data 04/11/2015 dal quale si rileva che il dipendente è stato riconosciuto: *"permanentemente non idoneo al servizio nelle mansioni del profilo di appartenenza e permanentemente non idoneo a proficuo lavoro nell'amministrazione di appartenenza"*;

Visto l'art. 23, comma 3, del CCNL comparto sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 - sottoscritto il 1 settembre 1995, che dispone che quando *"il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto ....."*;

Visto il combinato disposto dall'art. 7 della L. 379/1955, dall'art. 1, co. 32, della L. 335/1995 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011 che fissa come segue i termini procedurali ed i requisiti di legittimazione per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di inidoneità a proficuo lavoro:

- Anzianità di servizio di 15 anni;
- Giudizio medico di *"inidoneità in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"*;
- Termini di risoluzione del rapporto di lavoro: entro 30 gg. dalla notifica della decisione.

Preso atto che il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva complessiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 38 e mesi 3;

Accertata, pertanto, la sussistenza di tutti i requisiti di legittimazione per poter risolvere il rapporto di lavoro del dipendente matr. 39015 e di poterlo collocare in quiescenza per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro dal 01/12/2015;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità a proficuo lavoro;

Visto il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 che prevede l'erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità;

Visti anche gli artt. 2118 e 2121 del c.c. in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente, in riferimento all'anzianità di servizio maturata, ha diritto a 4 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti delle citate norme, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente:

<i>Stipendio mensile in godimento</i>	<i>Mesi di computo</i>	<i>Importo da liquidare</i>
€ 2.296,23	4	€ 9.938,28 (incluso rateo 13 <sup>^</sup> )

Visto, infine, l'art. 19, comma 15, del C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Sanità come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L. integrativo 1994-1997 che prevede che in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;

Preso atto dell'oggettiva impossibilità a godere delle giornate di congedo ordinario residue, e che, pertanto, alla luce dei chiarimenti diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23/07/2012 - n. 0032937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012, alla novella introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), nulla osta alla relativa monetizzazione;

Accertato che le ferie maturate dal dipendente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ammontano a complessivi giorni 81 e che la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 88,32 è determinata in € 7.153,92 (retribuzione giornaliera X gg ferie);

Atteso di dover provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 01/12/2015 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 39015, a seguito di accertamento da parte della commissione medica di verifica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della *"inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"*;
- dichiarare, dal 01/12/2015, vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte della Direzione Amministrazione del personale, di tutte le procedure necessarie per la liquidazione del trattamento di fine servizio, del trattamento di quiescenza e dell'indennità sostitutiva di preavviso e per ferie maturate e non godute;
- determinare, liquidare e pagare al dipendente le seguenti somme:
  - € 9.938,28 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
  - € 7.153,92 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute;
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 01/12/2015.